



COMUNE DI ANDALO

PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Centrale, 1 – 38010 Andalo (TN)
Tel. 0461 – 585824 Fax 0461 – 585310
C.F. e P.IVA 00319630224
www.comune.andalo.tn.it



Prot. n. 1493/2018

Andalo, 17 aprile 2018

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COMPARTECIPAZIONE, MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE PURA (DI TIPO FINANZIARIO), AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI VARIANTE ALLA S.S. N. 421 E ALLA S.P. N. 64 FINALIZZATA ALLA PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO PAESE DI ANDALO – 1[^] UNITÀ FUNZIONALE".

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Andalo n. 29 del 13 ottobre 2017 con cui è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale, ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006, nell'ambito del quale sono stati individuati una serie di interventi strategici per lo sviluppo dell'altopiano della Paganella, fra cui anche la realizzazione di un primo tratto di viabilità alternativa interna all'abitato di Andalo, ai fini della progressiva pedonalizzazione del centro abitato di Andalo, con assegnazione di un finanziamento di €. 600.000,00=.

Visto lo schema di Accordo di Programma approvato con la precitata deliberazione consiliare n. 29 di data 13 ottobre 2017 che prevede "la possibilità che finanziamenti privati possano, attraverso successivi accordi da stipularsi con gli enti titolari dell'esecuzione dei singoli interventi, comparizzare ad alcune delle spese in un'ottica di interesse generale".

Visto il Piano generale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020 facente parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2018-2020, che, nell'area di inseribilità, relativa all'anno 2018, prevede un investimento di €. 3.637.000,00= per la realizzazione del primo tratto (rectius prima unità funzionale) di viabilità alternativa interna all'abitato di Andalo, finalizzata alla pedonalizzazione del centro di Andalo.

Visto che, al momento, le risorse a disposizione del Comune di Andalo non sono sufficienti a garantire il completo finanziamento dei lavori di "realizzazione variante alla s.s. n. 421 e alla s.p. n. 64 finalizzata alla pedonalizzazione del centro paese di Andalo – 1[^] unità funzionale".

Visto l'articolo 43 "Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzione con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività della L. 27.12.1997 n. 449 e ss..

Visto l'articolo 119 "Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni" del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm..

Visto l'articolo 19 del D.Leg.vo 16 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., ai sensi del quale "*l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori..... per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi....., indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80*".

RENDE NOTO

che il Comune di Andalo, ai sensi dell'art. 43 della Legge 448/1997, dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e dell'articolo 19 del D.Leg. 50/2016, intende espletare un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione, a titolo di sponsorizzazione pura (di tipo finanziario), al finanziamento dei lavori di "realizzazione di variante alla s.s. n. 421 e alla s.p. n. 64 finalizzata alla pedonalizzazione del centro paese di Andalo – 1^a unità funzionale", il cui progetto preliminare è in visione presso l'Ufficio Lavori pubblici del Comune. La sponsorizzazione finanziaria deve avvenire mediante erogazione di una somma di denaro al Comune, che, a sua volta, provvederà alla realizzazione dell'opera, affidandola in appalto ad un'impresa in possesso dei requisiti di legge.

1. Oggetto e durata della sponsorizzazione

Obiettivo del presente avviso pubblico è verificare l'interesse di operatori economici a promuovere la propria attività a fronte di una sponsorizzazione che contempli il finanziamento puro per la realizzazione della 1^a unità funzionale dei lavori di "realizzazione di variante alla S.S. n. 421 e alla S.P. n. 64 finalizzata alla pedonalizzazione del centro paese di Andalo".

La durata della sponsorizzazione è fissata in 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

2. Soggetti che possono manifestare interesse

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti privati, pubblici, enti ed associazioni. e/o organismi di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

I soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per contrattare con la Pubblica Amministrazione, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D. Leg. n. 50/2016 e s.m. e degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Andalo.

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa, finalizzate a sponsorizzare le relative attività.

Sono, altresì, escluse proposte in cui si ravvisi:

- pubblicità diretta o connessa alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, ed in generale ogni notizia contraria al buon costume;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di non prendere in considerazione proposte di sponsorizzazione in relazione a possibili attività particolari dello sponsor, in conflitto con le linee istituzionali del Comune.

3. Numero massimo degli sponsor.

Le sponsorizzazioni saranno accettate nel numero massimo di 4 (quattro). Nel caso in cui il numero di soggetti interessati alla sponsorizzazione risulti superiore al numero massimo fissato, l'Amministrazione assegnerà la priorità a coloro che avranno proposto gli importi maggiori; a parità di importo proposto, la priorità verrà assegnata mediante sorteggio.

4. Vantaggi per gli sponsor

I soggetti che con la loro sponsorizzazione concorreranno al finanziamento dei lavori di "realizzazione di variante alla s.s. n. 421 e alla s.p. n. 64 finalizzata alla pedonalizzazione del centro paese di Andalo" otterranno in cambio, oltre ai benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, il necessario ritorno di immagine come meglio precisato al successivo punto 5.

5. Impegni dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale, a fronte della sponsorizzazione, consentirà agli sponsor:

- a) la possibilità di pubblicizzare il proprio logo e veicolare la propria immagine installando, per ciascun sponsor, fino ad un massimo di n. 2 insegne/cartelli luminosi o non luminosi della dimensione massima di 3 mt. di altezza e 4 mt. di larghezza, lungo il predetto tratto di viabilità; le insegne/ cartelli avranno caratteristiche, forma e collocazione concordate con il Comune di Andalo, avuto riguardo alla natura e conformazione dei luoghi e, in particolare, alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione;
- b) la possibilità di mantenere le insegne/cartelli di cui alla precedente lettera a) per il periodo di 10 anni decorrenti dalla conclusione dell'opera;

- c) la visibilità e riconoscibilità nelle conferenze stampa e nelle manifestazioni correlate all'opera (es. inaugurazione);
- d) la possibilità di utilizzare, previo assenso dell'amministrazione comunale, lo status di sponsor dell'amministrazione nelle proprie campagne di comunicazione e pubblicità;
- e) la possibilità di utilizzare altre eventuali forme di pubblicizzazione valutate compatibili, da indicarsi nella proposta di sponsorizzazione.

6. Corrispettivo

Per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/attività secondo le modalità indicate al precedente punto 5, gli sponsor sono tenuti a versare un corrispettivo al Comune.

L'importo minimo del corrispettivo di sponsorizzazione è fissato in €. 150.000,00.= (Euro centocinquantamila//00); ciascun interessato potrà, peraltro, proporre, a discrezione, un corrispettivo aumentato rispetto al minimo fissato dall'Amministrazione.

7. Tipo di rapporto

I rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli sponsor saranno definiti da appositi contratti di sponsorizzazione con il seguenti contenuti minimi:

- a) la durata temporale e le modalità di esercizio del diritto dello sponsor all'utilizzazione di spazi pubblicitari, e le specifiche condizioni relative all'eventuale organizzazione di ulteriori attività promozionali;
- b) gli obblighi assunti a carico dello sponsor, nonché l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione ed alla veicolazione del messaggio pubblicitario;
- c) la definizione degli aspetti economici e fiscali della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo e alla gestione dei documenti fiscali;
- d) la disciplina dettagliata dell'uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello sponsor, nonché dell'attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso esercitabile;
- e) l'onere, a carico dello sponsor, delle spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria ecc.) e delle imposte dovute per legge (ad esempio l'imposto di pubblicità);
- f) le clausole di tutela e rispetto alle eventuali inadempienze.

8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse, da formulare in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno pervenire al Comune di Andalo, all'interno di un apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza, a mezzo posta ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o anche con consegna a mano, al seguente indirizzo:

Comune di Andalo – Ufficio Protocollo, piazza Centrale n. 1, 38010 ANDALO .

Sul plico dovranno essere riportate l'intestazione del mittente, comprensiva di indirizzo e codice fiscale dello stesso, nonché la dicitura: "**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COMPARTECIZIONE, MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE PURA (DI TIPO FINANZIARIO), AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE ALLA S.S. N. 421 E ALLA S.P. N. 64 FINALIZZATA ALLA PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO PAESE DI ANDALO – 1[^] UNITÀ FUNZIONALE**".

Le manifestazioni di interesse, che non costituiscono alcun vincolo per l'Amministrazione comunale, dovranno pervenire, entro il termine perentorio **delle ore 12.00 di lunedì 21 maggio 2018**, nelle seguenti modalità:

- con raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Andalo, Piazza Centrale 1.
- a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Andalo, Piazza Centrale 1
- tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: segreteria@pec.comune.andalo.tn.it

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

9. Contenuto delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere:

- l'indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo che l'interessato intende destinare alla sponsorizzazione, oltre all'eventuali proposta di ulteriori forme di pubblicizzazione lo stesso interessato intende sottoporre all'Amministrazione.
- il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.;
- la dichiarazione dell'insussistenza di cause che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa;
- la dichiarazione di non rappresentare alcuna organizzazione di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- la dichiarazione di essere a conoscenza che l'istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale e che l'amministrazione stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

10. Valutazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte alla valutazione dell'Amministrazione comunale che ne verificherà l'ammissibilità, intesa come rispondenza delle stesse alle indicazioni contenute nel presente avviso, in particolar modo nel rispetto dei seguenti principi generali:

- attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità espresse;
- rispetto dei regolamenti e normative vigenti;
- benefici diretti e indiretti per il Comune.

Successivamente, con i soggetti la cui proposta sarà ammessa, sarà liberamente negoziato e stipulato il contratto di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

L'Amministrazione comunale, in particolare, si riserva:

- la possibilità di invitare i proponenti a completare o fornire chiarimenti in ordine alla manifestazione di interesse presentata;
- la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura senza pretese e diritti di sorta da parte degli interessati.

La pubblicazione del presente avviso e la presentazione, a qualsiasi titolo, di manifestazioni di interesse, non comportano, quindi, per l'Amministrazione Comunale alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, a dar corso ad alcuna procedura né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rilascio di provvedimenti amministrativi ovvero sottoscrizione di accordi di qualsiasi tipo.

11. Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 s.m.i il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario comunale, dott. Maurizio Tanel.

Per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi all'Ufficio Lavori pubblici del Comune di Andalo e per informazioni di carattere amministrativo alla: Segreteria comunale (tel.: 0461-585824).

I soggetti interessati potranno scaricare il presente avviso ed i relativi allegati dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.andalo.tn.it, e all'albo telematico e può essere richiesto in versione cartacea all'Ufficio Segreteria del Comune.

12. Trattamento dati personali

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.


Il trattamento dei dati che il Comune di Andalo intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 si informano i concorrenti che:

- i dati forniti dai partecipanti all'asta verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- il titolare del trattamento è il Comune di Andalo;

- il responsabile del trattamento è il Segretario comunale, dott. Maurizio Tanel;
- in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la presente manifestazione di interesse.



Il Segretario comunale
dott. Maurizio Tanel

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Maurizio Tanel'. To the left of the signature is a circular official stamp. The stamp has 'COMUNE' at the top, 'ANDALO' at the bottom, and '(Trento)' at the bottom left. The text is arranged in a circular pattern around a central emblem.

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
COMUNE DI ANDALO
Piazza Centrale n. 1
38010 ANDALO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COMPARTECIPARE, MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE, AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI VARIANTE ALLA S.S. N. 421 E ALLA S.P. N. 64 FINALIZZATA ALLA PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO PAESE DI ANDALO – 1^ UNITÀ FUNZIONALE”

Il sottoscritto nato a il in qualità di della società/ente/associazioni/ con sede in Via n.... P.I. C.F. Tel fax email
Presa visione dell'avviso del Comune di Andalo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse prot. n. ____ di data 17 aprile 2018

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a compartecipare, mediante sponsorizzazione pura, al finanziamento dei lavori di “realizzazione di variante alla S.S. n. 421 e alla S.P. n. 64 finalizzata alla pedonalizzazione del centro paese di Andalo – 1^ unità funzionale” e ad essere, conseguentemente invitato alla successiva fase di negoziazione, precisando che l'importo che intende destinare alla suddetta sponsorizzazione è di €. _____ (in cifre) _____ (in lettere), oltre all'Iva nella misura di legge.

Ad integrazione di quanto previsto dal punto 5. dell'avviso del Comune di Andalo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse prot. n. ____ di data 17 aprile 2018

PROPONE

la seguente ulteriore forma di pubblicizzazione del proprio marchio/attività, fatta salva l'approvazione dell'amministrazione comunale:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art.75 dello stesso d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. previste nel caso di dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità:

D I C H I A R A

- a) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per contrattare con la Pubblica Amministrazione, in particolare dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (vedi nota esplicativa 1) e di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal "codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Andalo" per i soggetti che concludono contratti con lo stesso Comune di Andalo;
- b) che nei suoi confronti e nei confronti dell'impresa e degli altri amministratori con potere di rappresentanza non sussiste, ai sensi della vigente normativa, alcuna causa di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, quali anche le misure ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (vedi nota esplicativa 2);
- c) (nel caso di società) che l'impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese, con oggetto di attività _____, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____:
- natura giuridica _____
- denominazione _____
- sede legale _____
- data inizio attività _____
- oggetto attività _____
- codice attività _____
- codice fiscale _____
- partita IVA _____
- gli amministratori dell'impresa con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, luogo e data di nascita, e residenza):

- d) di aver preso piena e integrale conoscenza dell'avviso pubblico e di accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;
- e) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale di Andalo che sarà libera interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- f) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni;
- g) di non rappresentare alcuna organizzazione di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- h) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la presente manifestazione di interesse.

Luogo e data
.....

Firma del titolare/legale rappresentante
.....

La presente dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nota esplicativa 1:

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter,1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostrò che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema

dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritieri;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X";
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza";
- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e non richiede l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Per l'elenco dei soggetti cui deve essere riferita la dichiarazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, compatibilmente con la novella apportata all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 dall'art. 49 del d.lgs. n. 56/2017;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nota esplicativa 2:

Art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
 - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cattivo fiduciario e relativi subappalti e sub contratti, compresi i cattimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o sub contratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.